


# Votazione cantonale del 23 settembre 2012



1

## Semisvincolo N2 e posteggio d'attestamento a Bellinzona

Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2'500'000.– per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del posteggio d'attestamento di via Tatti a Bellinzona, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese

Pagine **4–10**



2

## Incompatibilità per carica: modifica della Costituzione cantonale

Modifica dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riguardante l'incompatibilità tra le cariche di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie cantonali e federali

Pagine **11–16**



3


## Iniziativa popolare legislativa elaborata del 23 marzo 2010 “Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà”

Introduzione nella legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 di un nuovo articolo 28

Pagine **17–22**

# Su cosa siete chiamati a votare

In concomitanza con la votazione federale,  
si vota anche a livello cantonale su questi temi.



**Semisvincolo N2 e posteggio  
d'attestamento a Bellinzona**



**Incompatibilità per carica:  
modifica della  
Costituzione cantonale**



**Iniziativa popolare legislativa  
elaborata del 23 marzo 2010  
“Un concreto aiuto  
agli anziani in difficoltà”**

---

Chi è **favorevole**  
agli oggetti vota **SI**

Chi è **contrario**  
agli oggetti vota **NO**

---

Il 14 febbraio 2012 il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2'500'000.– per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del posteggio d'attestamento di via Tatti a Bellinzona, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese.

Contro il decreto legislativo è stata lanciata una domanda di referendum che ha raccolto 11'406 sottoscrizioni valide: la domanda di referendum è riuscita. La decisione finale sul decreto spetta quindi al Popolo.

---

Il Gran Consiglio ha accolto il 18 aprile 2012 l'iniziativa parlamentare elaborata del 21 giugno 2010, che prevede la modifica della Costituzione cantonale riguardante l'incompatibilità tra le cariche di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie cantonali e federali (articolo 54 capoverso 1).

Trattandosi di una modifica alla Costituzione cantonale questa deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).

---

Il Gran Consiglio ha respinto il 27 giugno 2012 l'iniziativa popolare legislativa elaborata denominata "Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà" del 23 marzo 2010 riguardante la proposta di modifica della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (articolo 28: nuovo). Non essendo stata ritirata dai promotori, l'iniziativa popolare deve essere posta perciò in votazione.

---

Votazione cantonale  
del 23 settembre  
2012



# 1

## Semisvincolo N2 e posteggio d'attestamento a Bellinzona

### Oggetto della votazione

Il credito di fr. 2'500'000.– permetterà di allestire il progetto definitivo delle opere viarie del semisvincolo di Bellinzona, del posteggio d'attestamento di via Tatti, della passerella ciclopedonale ex-Ponte della Torretta e della corsia bus in via Zorzi.

Il semisvincolo è uno degli elementi determinanti del Piano regionale dei trasporti e del Programma d'agglomerato del Bellinzonese. Esso è contemplato dal Piano direttore cantonale, che prevede la realizzazione di un accesso autostradale a Bellinzona, da e verso sud, agganciato a via Tatti con un intervento infrastrutturale contenuto, senza la costruzione di un nuovo asse stradale. Tale intervento non comporta conflitti con le arginature, le componenti naturali, gli insediamenti o l'attività agricola.

La Confederazione ha già confermato l'importanza di quest'opera assicurando il proprio sussidio nella misura del 25%.

Gli obiettivi del semisvincolo:

- migliorare la gestione dei flussi del traffico regionale da sud, sgravando in particolare Giubiasco e i quartieri a sud di Bellinzona dal traffico di transito e favorendo l'accessibilità al posteggio di via Tatti;
- favorire il trasporto pubblico, migliorando l'accessibilità al centro città e riducendo i tempi di percorrenza;
- contribuire alla promozione della mobilità lenta nel Bellinzonese, con la creazione di nuovi percorsi pedonali – ciclabili comodi e sicuri;
- consolidare una politica oculata dei posti auto di lunga durata con parcheggi in prossimità dell'uscita autostradale.

Le argomentazioni  
di Governo e Parlamento

---

## **Nuovo accesso alla città**

Il semisvincolo autostradale su via Tatti offrirà un nuovo accesso alla città da e verso sud, fungendo da circonvallazione di Bellinzona sud, Giubiasco e Camorino.

## **Qualità di vita**

Il trasferimento del traffico di transito sull'autostrada alleggerirà in modo considerevole l'asse centrale Bellinzona-Giubiasco-Camorino, migliorando sensibilmente la qualità di vita nell'abitato grazie alla riduzione del traffico parassitario. Inoltre, con la creazione di percorsi ciclabili e di collegamenti diretti tra le sponde del Ticino la mobilità lenta sarà una reale alternativa al traffico motorizzato.

## **Traffico**

In alcune tratte il traffico diminuirà, tra queste l'arteria principale da sud, oggi gravata da 27000 veicoli al giorno. Su via Tatti inevitabilmente il traffico aumenterà. Il semisvincolo contribuirà in ogni caso a gestire l'aumento di traffico determinato dal futuro sviluppo socioeconomico e territoriale (in particolare, crescita della popolazione e dei posti di lavoro).

## **Via Tatti**

Sarà a 5 corsie lungo un tratto di 350 m, di cui una destinata all'accesso ai posteggi e al trasporto pubblico. I rimanenti 250 m sono a 2 corsie per senso di marcia, con isole verdi laterali e alberatura centrale. Protezione fonica: la sua altezza non supera i 2 m, è mascherata da cespugli verdi che rendono gradevole l'inserimento nel paesaggio circostante.

## **Posteggio d'attestamento**

Permetterà di ridurre il traffico diretto in centro, creando i presupposti per un miglioramento del trasporto pubblico. Una parte dei posteggi è riservata ai funzionari dell'Amministrazione cantonale, che oggi caricano le strade e i parcheggi della città. Il costo del posteggio corrisponde al valore di mer-

cato dei parcheggi cittadini. Fermare il traffico ai margini della città è uno dei principi della politica della mobilità cantonale.

## **Costo**

Il semisvincolo costerà poco meno di 60 milioni, il 25% dei quali a carico della Confederazione, che ha già stanziato il credito. Il posteggio di via Tatti, del costo di circa 7 milioni, si autofinzierà con le entrate.

## **Bilancio ambientale**

È positivo, in particolare grazie alla diminuzione dei veicoli sull'asse Giubiasco-Camorino.

Il semisvincolo – come le altre opere del Programma di agglomerato del Bellinzonese – è necessario per gestire al meglio la mobilità e per evitare il peggioramento della situazione attuale. Respingerlo equivale a vanificare gli sforzi compiuti da Cantone e Comuni e a perdere il finanziamento federale.

Per queste ragioni, si raccomanda di votare **SI** al decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2'500'000.– per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del posteggio d'attestamento di via Tatti a Bellinzona, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese.



Le argomentazioni del Comitato  
“No all'autostrada in centro città”

---

**Autostrada in città?  
No grazie!**

Per il comitato “No all'autostrada in centro città” sono numerose le ragioni per opporsi allo stanziamento di un credito di fr. 2'500'000.– per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del posteggio d'attestamento di via Tatti a Bellinzona, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese.

**No perché**

Se realizzato, il semisvincolo e annessi inghiottirà 70 milioni delle nostre imposte, togliendo soldi a progetti più importanti. Attualmente i trasporti pubblici del Bellinzonese sono tra i peggiori della Svizzera: è lì che bisogna investire.

Il progetto si basa su un concetto sorpassato. Oggi le città che vogliono risolvere i problemi di traffico non portano le auto in centro, direttamente dall'autostrada, ma cercano di tenerle fuori.

Il problema del traffico va risolto in tutto l'agglomerato con soluzioni al passo coi tempi. Esistono alternative al semisvincolo molto più efficaci e che porterebbero benefici duraturi per tutti.

**No perché**

Il semisvincolo aggrava la situazione del traffico in tutto l'agglomerato, tranne un temporaneo beneficio a Giubiasco. A dipendenza dell'asse stradale, il Cantone stesso prevede aumenti dal 30 fino al 165% del traffico privato.

Tre uscite autostradali in soli 8 chilometri sono davvero troppe. Lugano è grande il triplo di Bellinzona e ne ha solo due.

Si trasformerebbe una strada di due corsie (via Tatti) in un vialone a cinque corsie con una muraglia di ripari fonici. Con il traffico, infatti, si hanno anche il rumore e l'inquinamento.

L'autosilo previsto è insufficiente per fare da filtro, tanto più che su 933 posti auto previsti ben 580 (cioè quasi 2/3) sono riservati ai funzionari pubblici.

Il Cantone versa milioni alle aziende per incentivare i dipendenti a usare i mezzi pubblici. Poi però vorrebbe un parcheggio a prezzi irrisori per i suoi funzionari.


## No perché

Per progettare e costruire il semisvincolo ci vorranno anni, mentre fra appena 7 anni impiegheremo solo 12 minuti in treno da Lugano a Bellinzona.

Siamo contrari al semisvincolo ma non ci opponiamo alle altre opere previste nel Piano d'agglomerato del Bellinzonese.

Per queste ragioni, si raccomanda di votare **NO** al decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito fr. 2'500'000.– per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del posteggio d'attestamento di via Tatti a Bellinzona, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese.





1

# Decreto legislativo sottoposto alla votazione popolare



## **Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di CHF 2'500'000.– per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del relativo posteggio d'attestamento di via Tatti a Bellinzona, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese (PTB)**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 ottobre 2011 n. 6549 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Art. 1**

È approvata la concessione di un credito complessivo di CHF 2'500'000.– per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del relativo posteggio d'attestamento di via Tatti a Bellinzona, nell'ambito del PTB.

### **Art. 2**

Il credito sarà iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. I contributi degli enti coinvolti nella realizzazione delle opere saranno accreditati alle corrispondenti voci d'entrata.

### **Art. 3**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 14 febbraio 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

# 2

## Incompatibilità per carica: modifica della Costituzione cantonale

---

### Oggetto della votazione

Il Popolo è chiamato a esprimersi sulla modifica dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione cantonale. Tale norma riguarda le incompatibilità per carica.

Nella Costituzione cantonale è ancorato il principio secondo cui i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono distinti e separati tra loro. Da quel principio discende la norma sulle incompatibilità per carica.

L'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione cantonale disciplina le incompatibilità per carica tra le funzioni di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e della magistratura cantonale. A seguito di quella disposizione, nessuna persona può ricoprire contemporaneamente una o più cariche all'interno di tali organi statali. La Costituzione introduce un'eccezione solo per il giudice di pace che può essere anche membro del Gran Consiglio.

Il testo attuale dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione cantonale, adottato il 14 dicembre 1997 con la revisione totale della Costituzione cantonale, è il seguente:

*Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario.  
Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.*

La modifica costituzionale tocca due aspetti dell'incompatibilità:

- estende l'incompatibilità delle cariche di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e di magistrato dell'ordine giudiziario cantonale con quelle di magistrato dell'ordine giudiziario federale;
- toglie l'eccezione che riguarda i giudici di pace, i quali con la norma vigente, possono ricoprire anche la carica di membro del Gran Consiglio.

Le argomentazioni a sostegno  
della modifica della Costituzione cantonale

---

## **Importanti modifiche legislative**

Negli ultimi anni importanti modifiche legislative a livello federale hanno istituito nuovi Tribunali. Oltre al Tribunale federale vi sono ora il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti.

Sono stati inoltre rafforzati anche il ruolo e i compiti del Ministero pubblico della Confederazione.

## **Attività lavorativa a tempo parziale**

Nelle autorità giudiziarie federali vi sono magistrati che svolgono la propria attività lavorativa a tempo parziale. In questo caso, potrebbe essere verosimile l'ipotesi che un magistrato o un procuratore federale possa essere eletto in Gran Consiglio.

## **Forti dubbi di parzialità e poca correttezza**

Potrebbero sorgere casi di dubbia parzialità e poca correttezza nell'adempimento dei loro compiti nell'eventualità di un'elezione in Gran Consiglio di membri componenti le autorità giudiziarie e di inquirenti federali che si occupano di inchieste con risvolti internazionali ma non solo. La credibilità e l'indipendenza del magistrato, della magistratura e quindi delle istituzioni verrebbero messe seriamente in discussione.

## **Incompatibilità per carica**

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 prescrive prevalentemente le incompatibilità per carica a livello cantonale. In base all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione cantonale, nessuno può assumere contemporaneamente la funzione di Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio. La Costituzione cantonale poggia sul principio riguardante la distinzione e la separazione dei poteri; principio che regge il nostro ordinamento giuridico ovvero i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Per contro, è silente circa le incompatibilità per le cariche riguardanti le autorità dell'ordine giudiziario federale.

## **Adeguare la Costituzione cantonale**

### **Potere assoluto corrompe assolutamente**

È opportuno che la norma della Costituzione cantonale (articolo 54 capoverso 1) sia completata, precisando che le incompatibilità si applicano al magistrato dell'ordine giudiziario cantonale e federale, e ciò per evitare che vi sia una violazione del principio di separazione dei poteri.

La citazione è di Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède et de Montesquieu, maestro della teoria sulla separazione dei poteri dello Stato.

Il nostro Stato fonda infatti su tre poteri ben distinti e separati ovvero poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Per garantire l'esercizio della libertà del cittadino ed a beneficio della democrazia è fondamentale che siano nettamente separati.

È importante quindi ancorare nella Costituzione cantonale la norma che precisa l'incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e del magistrato dell'ordine giudiziario federale e cantonale, estendendola anche al giudice di pace.

Per queste ragioni, si raccomanda di votare **SI** alla modifica dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione cantonale.



Le argomentazioni contrarie  
alla modifica della Costituzione cantonale

---

**Incompatibilità dei magistrati federali: il problema è già stato risolto dalla legislazione federale**

La legislazione federale contempla già le norme che sanciscono i casi di incompatibilità delle varie cariche con quella di magistrato a tempo pieno di un'autorità giudiziaria federale. Il problema di opportunità del cumulo delle due funzioni si pone solo per la carica di magistrato federale e non per quella di deputato cantonale. È semmai il magistrato federale che deve garantire neutralità e indipendenza nella funzione, non il deputato cantonale.

**La separazione dei poteri riguarda i poteri sullo stesso livello istituzionale**

Con la proposta al voto si vuole introdurre un'incompatibilità tra la carica di membro di un legislativo cantonale con quella di membro di un potere giudiziario federale. Poiché le due cariche riguardano due livelli istituzionali diversi (cantonale e federale) – oltre che due poteri diversi (legislativo e giudiziario) – non vi sono problemi di separazione dei poteri. D'altronde, se si volesse ammettere che le incompatibilità sono inopportune anche tra livelli diversi, per coerenza, si dovrebbe giungere alla conclusione che vi debba essere incompatibilità anche tra la carica di membro del Gran Consiglio e quella di membro dell'Assemblea federale o di un'autorità comunale. Anche in questi casi potrebbero esserci situazioni di dubbia parzialità e poca correttezza.

**Incompatibilità del giudice di pace**

Nel Gran Consiglio attualmente non siedono giudici di pace; inoltre, la compatibilità tra le cariche di giudice di pace (che non esercitano a tempo pieno) e di deputato al Gran Consiglio in passato non ha comportato problemi. D'altronde, anche i docenti, che fanno parte dell'apparato amministrativo cantonale e sono quindi subordinati al Consiglio di Stato, che esercita il potere esecutivo, possono fare parte del Gran Consiglio se svolgono l'attività di docente con un grado di occupazione del cinquanta per cento al massimo.

**La Costituzione  
deve essere  
modificata con  
prudenza**

La Costituzione cantonale è la regolamentazione principale che istituisce il Cantone, definendone l'organizzazione istituzionale e i compiti e determina i diritti e i doveri dei cittadini. Tale documento deve quindi essere modificato con moderazione. Occorre pertanto evitare di cambiare norme che sono state di recente adottate dal Popolo, anche per il fatto che la presunzione di parzialità e la violazione della separazione dei poteri non sono date.

Per queste ragioni, si raccomanda di votare **NO** alla modifica dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione cantonale.



# 2

## Modifica della Costituzione sottoposta alla votazione popolare

### **Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare elaborata 21 giugno 2010 di Angelo Paparelli e cofirmatari;
- visto il rapporto 8 marzo 2012 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

**d e c r e t a :**

#### **I.**

La Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino è modificata come segue:

#### **Art. 54 cpv. 1**

<sup>1</sup>Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario cantonale o federale.

#### **II.**

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 18 aprile 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**



## Iniziativa popolare legislativa elaborata “Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà”

---

### Oggetto della votazione

L'iniziativa propone di introdurre nella Legge sull'assistenza sociale (Las) una nuova prestazione denominata “Contributo annuo per spese straordinarie per gli anziani”. La prestazione consisterebbe in un importo forfetario annuo di fr. 1'200.– per le persone singole e di fr. 1'700.– per le coppie. Interesserebbe unicamente i beneficiari AVS che sono cittadini svizzeri o stranieri domiciliati in Svizzera da almeno 12 anni e che hanno un reddito e una sostanza mobiliare inferiori o equivalenti ai parametri riconosciuti dalle prestazioni complementari AVS e una sostanza immobiliare inferiore a fr. 150'000.–. La prestazione non sarebbe imponibile fiscalmente. **Ne beneficerebbe meno di un anziano su cinque.**

La prestazione complementare rappresenta un importante aiuto sociale, finanziato tramite le imposte dei cittadini. È stata introdotta nel 1966 per evitare che i beneficiari AVS cadano in povertà. **Nel 2011 la spesa pubblica a favore delle prestazioni complementari AVS ammontava a fr. 105.6 milioni**, di cui fr. 88.9 milioni per fabbisogno e fr. 16.7 milioni per spese di malattia. Sempre nel 2011 è stato destinato **un importo di oltre 70 milioni di franchi per il pagamento del premio di cassa malati dei beneficiari delle prestazioni complementari AVS.**

L'iniziativa prevede un versamento supplementare di un importo annuo stimato in **16 milioni di franchi ma destinato ad aumentare** con il passare degli anni parallelamente alla crescita demografica degli anziani per il suo finanziamento. L'aggravio ricadrebbe sul Cantone nella misura del 50% e sui Comuni di domicilio dei beneficiari per il restante 50%.

Le argomentazioni dei promotori  
dell'iniziativa popolare legislativa elaborata

---

## **Sostegno agli anziani in condizioni modeste**

L'iniziativa popolare "Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà", nota col nome esemplificativo di "Tredicesima AVS", si prefigge l'obiettivo di aiutare, con un modesto contributo annuale, gli anziani di condizione economica modesta.

Si tratta, in concreto, degli anziani che dispongono di reddito e sostanza mobiliare inferiori o equivalenti a quelli riconosciuti dalla prestazione complementare, e di una sostanza immobiliare inferiore ai fr. 150'000.–.

Si parla quindi delle persone che ricevono la prestazione complementare, di quelle che, pur non ricevendola, dispongono di un reddito analogo o inferiore a quello garantito dalla prestazione complementare, e dei titolari di una piccola sostanza immobiliare: casetta o appartamento di proprietà, rustico ereditato, eccetera. Spesso sono proprio queste categorie di anziani a scontrarsi con i maggiori problemi finanziari, poiché non hanno diritto alla prestazione complementare proprio a causa della casetta, dell'appartamento o del rustico.

## **Contributo modesto ma importante per spese straordinarie**

L'aiuto proposto dall'iniziativa (fr. 1'200.– all'anno per le persone singole, fr. 1'700.– all'anno per le coppie) è un contributo sì modesto, ma che può permettere all'anziano di far fronte a spese impreviste.

Esso si rende ancora più necessario in considerazione dei tagli operati dal Cantone ai sussidi per la riduzione dei premi di cassa malati, tagli a danno da un lato delle persone a beneficio della prestazione complementare, dall'altro dei titolari di piccola sostanza immobiliare.

## **Costo sostenibile per Cantone e Comuni**

Il costo dell'iniziativa, una quindicina di milioni di franchi all'anno suddivisi tra Cantone e Comuni, è senza dubbio sostenibile (per il Cantone meno dello 0.00227 del bilancio statale).

Per ottenere l'aiuto proposto, che ovviamente non sarà imponibile fiscalmente e non avrà conseguenze sul diritto a ricevere sussidi del beneficiario, occorre essere cittadini svizzeri o domiciliati in Svizzera da almeno 12 anni.

### **Aiuto concreto alle persone anziane**

Si tratta quindi, oltre che di aiutare concretamente persone anziane di condizione economica modesta, di riconoscere i meriti di chi ha costruito la nostra società con il proprio lavoro: i nostri anziani appunto. Ma non tutti indiscriminatamente, milioni compresi, bensì quelli più sfavoriti i quali, dopo una vita di lavoro, si trovano ancora a dover "contare il centesimo". È giusto che queste persone possano disporre di un piccolo "plus". Con questo non si vuole negare che esistano anche altre categorie di persone in difficoltà, oltre agli anziani. Per questi ultimi si giustifica però una componente di meritocrazia.

Va rilevato che quanto postulato dall'iniziativa popolare si trova, in genere in versione peggiorativa e sotto nome diverso (ad esempio "assegno complementare comunale") già in alcuni Comuni (ad esempio Mendrisio), dove riscuote consenso unanime. A dimostrazione che si tratta di una proposta positiva e praticabile.

Per queste ragioni, si raccomanda di votare **SI** all'iniziativa popolare legislativa elaborata del 23 marzo 2010 denominata "Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà".



Le argomentazioni  
di Governo e Parlamento

---

**Non è una tredicesima AVS, considerato che ne beneficerebbe meno di un anziano su cinque**

L'iniziativa, impropriamente definita "Tredicesima AVS", in realtà **non propone di riconoscere l'aiuto a tutti gli anziani che percepiscono la rendita di vecchiaia dell'AVS, ma di fatto soltanto a coloro che beneficiano della prestazione complementare, e che dunque sono già sostenuti, e hanno una sostanza immobiliare inferiore a fr. 150'000.–, ovvero meno di un anziano su cinque.**

**Non è un aiuto mirato, ma un contributo supplementare a favore di anziani già adeguatamente sostenuti rispetto agli altri anziani, ma anche rispetto alle famiglie, ai giovani e agli invalidi**

Agli anziani beneficiari della prestazione complementare AVS sono già attualmente garantiti:

- la copertura del fabbisogno vitale (fr. 3'100.– mensili per persona sola e fr. 4'455.– per coppia);
- il pagamento del premio dell'assicurazione malattie fino a un importo di fr. 4'944.– all'anno;
- il rimborso delle spese di malattia (franchigie e partecipazioni di cassa malati; spese dentarie; spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio o in strutture diurne; spese di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico; spese per diete; spese di trasporto al più vicino luogo di cura; spese per mezzi ausiliari);
- l'esonero dal pagamento del canone Radio e TV
- vari aiuti complementari o specifici previsti in alcuni Comuni.

La proposta dell'iniziativa popolare non rappresenta pertanto un aiuto mirato a sostegno delle persone più sfavorite, ma un intervento rivolto unicamente ad una ben precisa categoria di anziani – coloro che beneficiano di prestazioni complementari AVS – peraltro già ampiamente sostenuta rispetto ad altre categorie di popolazione più in difficoltà, quali gli anziani non a beneficio di prestazioni complementari, i beneficiari di rendite d'invalidità con o senza prestazioni complementari, le famiglie monoparentali o numerose o ancora i giovani disoccupati. È significativo che praticamente nessun anziano è a beneficio dell'assistenza pubblica.

## **Non giova ai proprietari di un'abitazione primaria**

Nel calcolo delle prestazioni complementari i proprietari di un'abitazione primaria non sono sfavoriti, poiché si tiene conto di franchigie importanti. Tant'è che taluni beneficiari di prestazioni complementari non godrebbero dell'aiuto previsto dall'iniziativa, come ad esempio le coppie in cui uno dei due partner è in casa per anziani: in tale caso per le prestazioni complementari viene considerata una franchigia fino a fr. 300'000.–.

## **La giusta soluzione: aiuti sociali più efficaci e risorse utilizzate in modo mirato.**

## **L'ultimo esempio: nessun taglio, ma più sussidi per i premi di cassa malati a chi ha veramente bisogno**

Contrariamente a quanto asseriscono i fautori del sì, per rendere più sociale il diritto al sussidio per i premi della Cassa malati, dal 2013 saranno innalzati del doppio i limiti di reddito che danno diritto al sussidio massimo, attualmente di fr. 3'565.20 all'anno per un adulto. Ne beneficeranno in totale circa 7'000 persone, di cui circa 1'000 anziani. La spesa supplementare a carico del Cantone sarà di 3.5 milioni di franchi. Va inoltre rilevato che il sostegno agli anziani, anche a seguito dell'evoluzione demografica prevista, costituisce una delle priorità dell'intervento pubblico cantonale, con importanti investimenti previsti in particolare nelle strutture residenziali e nel sostegno ai servizi di assistenza e cura a domicilio.

## **Un costo importante**

L'iniziativa graverebbe sulle casse del Cantone e dei Comuni per un importo iniziale di 16 milioni di franchi annui destinato ad aumentare.

Per queste ragioni, si raccomanda di votare **NO** all'iniziativa popolare legislativa elaborata del 23 marzo 2010 denominata "Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà".





# Modifica di legge sottoposta alla votazione cantonale

## Iniziativa popolare elaborata presentata il 23 marzo 2010 denominata «Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà»

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa popolare 23 marzo 2010 denominata «Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà» presentata nella forma elaborata e tendente a introdurre nella Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 un nuovo articolo 28 del seguente tenore:

### **D.**

#### **Contributo annuo per spese straordinarie per gli anziani**

##### **Articolo 28 (nuovo)**

<sup>1</sup> I cittadini svizzeri o domiciliati in Svizzera da almeno 12 anni beneficiari dell’AVS ricevono un contributo annuo per spese straordinarie di fr. 1’200.– per le persone singole e di fr. 1’700.– per le coppie, se adempiono ai seguenti requisiti:

- a) reddito e sostanza mobiliare inferiori o equivalenti a quelli riconosciuti dalla PC;
- b) sostanza immobiliare inferiore ai fr. 150’000.–.

<sup>2</sup> Il contributo annuo per spese straordinarie non è imponibile fiscalmente né ha conseguenze sul diritto a ricevere sussidi del beneficiario.

<sup>3</sup> Il contributo annuo per spese straordinarie viene finanziato per il 50% dal Cantone e per il 50% dal comune di domicilio.

- richiamati gli art. 37 segg. della Costituzione cantonale e la Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visto il rapporto 12 giugno 2012 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

**d e c r e t a :**

### **I.**

L’iniziativa popolare elaborata 23 marzo 2010 denominata «Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà» tendente a introdurre un nuovo articolo 28 nella Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 è respinta.

### **II.**


È raccomandato al popolo di respingere l’iniziativa.

Bellinzona, 27 giugno 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**

Il Segretario: **R. Schnyder**



## Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SI** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di fr. 2'500'000.– per la progettazione definitiva delle opere riguardanti il semisvincolo N2 e il posteggio d'attestamento di via Tatti a Bellinzona, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese, della modifica dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione cantonale riguardante l'incompatibilità tra le cariche di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie cantonali e federali e dell'iniziativa popolare legislativa elaborata del 23 marzo 2010 "Un concreto aiuto agli anziani in difficoltà".

### Orari di voto

La votazione cantonale ha luogo domenica **23 settembre 2012 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Gli elettori sono invitati a porre attenzione agli orari di voto e ai giorni di apertura degli uffici elettorali, consultando gli albi comunali, verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto oppure chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale.

### Voto per corrispondenza generalizzato

**È possibile votare per corrispondenza senza inoltrare la richiesta alla Cancelleria comunale. Le buste per il voto per corrispondenza devono essere spedite per il tramite del servizio postale (con affrancatura oppure recapitate alla Cancelleria o depositate, laddove esistono, nelle buca delle lettere comunali (senza affrancatura).**

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

### Modalità di voto

L'elettore compila la scheda di voto e la ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive (firma autografa) la carta di legittimazione di voto (la lettera intera, senza ritagliarla) che ripone unitamente alla busta con l'indicazione votazione cantonale e quella con l'indicazione votazione federale, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

Le buste per il voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 23 settembre 2012** per essere considerate ai fini dello spoglio. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l'invio della busta.

### Voto al seggio elettorale

**L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto;** essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 0800 00 15 00 oppure il sito [www.ti.ch/diritti-politici](http://www.ti.ch/diritti-politici)